

REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

PARTE PRIMA L'ASSOCIAZIONE

Il Regolamento interno ha lo scopo di rendere operative le finalità dell'Associazione "Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione" (SIPRe ETS) (art. 2 dello Statuto) ossia:

- A. contribuire alla conoscenza dell'essere umano attraverso lo studio, la formazione, anche tramite la realizzazione di programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM) in conformità alle norme del Ministero della Salute e dell'Unione Europea, l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, la ricerca ed il confronto, interno ed esterno ad essa, secondo l'orientamento di Psicoanalisi della Relazione;
- B. garantire e tutelare la qualità professionale dei Soci;
- C. favorire e sostenere i Soci che, singolarmente o in gruppo, promuovano l'applicazione del modello SIPRe ETS in ogni ambito operativo.

Art. 1 – Soci

L'Associazione è costituita da Soci Fondatori, Soci Effettivi e Soci Onorari.

I Soci, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Tutti i Soci, in particolare, hanno diritto di eleggere e di essere eletti nelle cariche previste dallo Statuto e dal Regolamento.

I I Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

I Soci Effettivi sono coloro che hanno acquisito ed acquisiranno la qualifica di Socio successivamente alla costituzione dell'Associazione a condizione che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti.

I Soci Onorari sono coloro che vengono nominati tali secondo quanto prevede l'art. 5.2 del presente Regolamento.

I Soci Fondatori, Effettivi e Onorari afferiscono, ai fini elettivi e della partecipazione alla vita associativa, a un solo Centro a loro scelta.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Art. 2 – Mandato deontologico

Ogni Socio si impegna a operare nel rispetto delle finalità dell'Associazione e nell'osservanza delle norme deontologiche dei propri Albi professionali.

In particolare ogni Socio deve:

- a) astenersi da ogni procedimento che leda la dignità della persona;
- b) astenersi da attività incompatibili o lesive degli scopi dell'Associazione;
- c) custodire rigorosamente il segreto professionale (con particolare attenzione alla presentazione pubblica dei casi);
- d) astenersi da attività o comportamenti che siano lesivi della persona o dell'attività professionale dei colleghi.

Art. 2.1. Indicazioni e criteri relativi agli incarichi e alle incompatibilità

Gli organismi ed i Soci deputati ad attribuire incarichi o a votare delegati o referenti si impegnano a farlo tenendo presente i seguenti criteri:

- A. **Diffusione:** si ritiene opportuno che gli incarichi interni alla SIPRe ETS siano attribuiti al maggior numero di persone possibile al fine di facilitare la massima distribuzione del peso operativo e la massima partecipazione alla vita associativa.
- B. **Competenza:** si ritiene opportuno che gli incarichi siano attribuiti tenendo conto della massima competenza personale ovvero delle conoscenze, esperienze ed interesse che il singolo Socio possa mettere in campo rispetto a quella specifica posizione funzionale.
- C. **Incompatibilità:** Gli organismi deputati e i Soci si impegnano a non effettuare nomine o elezioni che mettano il Socio in situazione di incompatibilità. In particolare ogni Socio non può ricoprire più di due incarichi fra i seguenti: Presidente del Consiglio Direttivo, Direttore del Consiglio di sede d'Istituto, Direttore del Consiglio di Centro, Direttore della rivista "Ricerca Psicoanalitica", Responsabile del Centro Clinico, Presidente SIPReETSNomeCittàLab, Rappresentante Legale della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, Presidente della Commissione Scientifica e Coordinatore del Consiglio dei Supervisor. Inoltre, è opportuno ricoprire complessivamente non più di quattro cariche di ogni genere.

Art. 3 – Perdita della qualifica di Socio

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo sottopone annualmente al voto dell'Assemblea la perdita della qualifica di socio di coloro che eventualmente, secondo l'articolo 7 dello Statuto, si trovassero nelle seguenti condizioni:

- a) morte;
- b) **decadenza:** la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione. L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la decadenza;
- c) **esclusione.**

I soci possono essere esclusi dall'associazione per i seguenti motivi:

- quando per effetto di grave inadempimento non ottemperino alle disposizioni dello statuto, del presente regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché di tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

- quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi per oltre un anno nell'eventuale pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le esclusioni saranno decise dall'Assemblea con delibera motivata a maggioranza dei due terzi.

È possibile rinunciare alla qualifica di Socio anche volontariamente a mezzo di comunicazione scritta di recesso dalla compagine sociale inviata al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

La perdita della qualifica di Socio è decisa dall'Assemblea con delibera motivata a maggioranza dei due terzi dei presenti. La decadenza è effettiva a partire dall'inizio dell'anno sociale in cui si svolge l'Assemblea.

È possibile rinunciare alla qualifica di Socio anche volontariamente inviando una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. In questo caso le dimissioni dalla compagine sociale avranno effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché comunicate almeno tre mesi prima della scadenza del medesimo anno sociale.

Sia nel caso di dimissioni volontarie sia di delibera dell'Assemblea, il Socio e i suoi eredi, al momento della cessazione del rapporto associativo, non hanno diritto ad alcun rimborso e decade per loro ogni diritto dipendente dall'essere stato Socio.

Art. 4 – Le quote associative e le quote annuali

I Soci Fondatori ed Effettivi sono tenuti al versamento di una quota all'atto dell'associatura e di una quota associativa annuale, secondo le modalità e gli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Requisiti e procedure per associarsi

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità di seguito stabilite.

L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo, ha effetto dalla data della deliberazione e deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'eventuale diniego entro sessanta giorni dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.

In caso di rigetto, il richiedente può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati.

I criteri per l'ammissione degli associati e la relativa procedura non devono essere discriminatori, ma bensì coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta dall'Associazione.

Art. 5.1 - Nomina a Socio Effettivo

a. Per chi ha effettuato la formazione in psicoterapia in una sede dell'Istituto SIPRe ETS

Il richiedente deve indirizzare al Presidente (che inoltrerà al Consiglio Direttivo) e per conoscenza al Direttore del Centro che elegge come suo Centro di afferenza una domanda nella quale, oltre alle proprie generalità, dichiara, sotto la propria responsabilità, di:

1. conoscere e accettare lo Statuto e il Regolamento della SIPRe ETS;
2. essere iscritto all'elenco degli psicoterapeuti (indicare presso quale Ordine degli Psicologi e/o dei Medici e a partire da quale data);
3. di aver effettuato e concluso positivamente il proprio training psicoanalitico presso una sede dell'Istituto SIPRe ETS (indicare quale);

Allega inoltre il proprio curriculum formativo-professionale aggiornato.

Il Consiglio di Centro al quale intende afferire il richiedente, verificata la documentazione, provvede a organizzare un incontro conoscitivo con l'interessato al fine di appurarne la motivazione, la conoscenza delle finalità dell'Associazione, del Regolamento e dello Statuto. Successivamente, esprime una valutazione sull'accoglimento o meno della domanda di Associatura e la trasmette al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificata la documentazione e considerata la valutazione del Centro, delibera sul riconoscimento della qualifica di Socio e ne comunica l'esito al richiedente e al Consiglio di Centro di afferenza. Il Consiglio Direttivo inoltre comunica al nuovo Socio gli adempimenti necessari al perfezionamento dell'Associatura, consistenti nel versamento della quota di associazione e della quota associativa annuale. Una volta effettuato il bonifico di pagamento il nuovo Socio ne invia copia al Direttore di Centro e al Segretario del Consiglio Direttivo che aggiornerà il Registro dei Soci aggiungendo il nominativo del nuovo Socio.

b. Per chi non ha effettuato la formazione in psicoterapia in una sede dell'Istituto SIPRe ETS

Il richiedente deve indirizzare al Presidente (che inoltrerà al Consiglio Direttivo) e per conoscenza al Direttore del Centro che elegge come suo Centro di afferenza una domanda nella quale, oltre alle proprie generalità, dichiara, sotto la propria responsabilità, di:

1. conoscere e accettare lo Statuto e il Regolamento della SIPRe ETS;
2. essere iscritto all'elenco degli psicoterapeuti (indicare presso quale Ordine degli Psicologi e/o dei Medici e a partire da quale data);

Allega inoltre:

- il proprio curriculum formativo-professionale aggiornato;
- due lettere di presentazione di Soci Effettivi o Onorari;
- la documentazione in originale dei titoli dichiarati.

Il Consiglio di Centro al quale intende afferire il richiedente, verificata la documentazione, provvede a organizzare un incontro conoscitivo con l'interessato al fine di appurarne la motivazione, la conoscenza delle finalità dell'Associazione, del Regolamento e dello Statuto. Successivamente esprime una valutazione sull'accoglimento o meno della domanda di Associatura e la trasmette al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificata la documentazione e considerata la valutazione del Centro, può, con provvedimento motivato:

- respingere la richiesta. Il richiedente non potrà presentare nuova domanda prima di due anni;
- accogliere la richiesta prevedendo un periodo di almeno due anni, nei quali il richiedente è tenuto a svolgere il percorso che gli verrà indicato e che sarà finalizzato alla conoscenza dell'Associazione, sia a livello centrale sia locale, e dei modelli teorico-clinici in essa presenti.

Nel secondo caso:

- il candidato è tenuto ad aggregarsi al Centro di afferenza per il periodo previsto versando la relativa quota;
- al termine del percorso indicato, il candidato invierà, se conferma l'intenzione di associarsi, una seconda domanda al Presidente e al Consiglio di Centro. Il Consiglio di Centro esprimerà un parere al CD che tenga in considerazione l'effettuazione o meno del percorso indicato. Il CD si esprimerà in merito deliberando l'Associatura, o prevedendo ulteriori percorsi integrativi, o respingendo la domanda. Il richiedente, in quest'ultimo caso, non potrà presentare nuova domanda prima di due anni. Qualora il Consiglio Direttivo deliberi il riconoscimento della qualifica di Socio, lo comunica al richiedente e

al Consiglio di Centro di afferenza. Il Consiglio Direttivo inoltre comunica al nuovo Socio gli adempimenti necessari al perfezionamento dell'Associatura, consistenti nel versamento della quota di associazione e della quota associativa annuale. Una volta effettuato il bonifico di pagamento il nuovo Socio ne invia copia al Direttore di Centro e al Segretario del Consiglio Direttivo che aggiornerà il Registro dei Soci aggiungendo il nominativo del nuovo Socio.

Art. 5.1.1

Coloro che si associano alla SIPRe ETS e/o che non hanno ancora raggiunto le qualifiche richieste dall'IFPS sono definiti "Soci candidati", i Soci che le hanno raggiunte sono definiti "Soci ordinari". In ogni caso, salvaguardando le situazioni in essere, non è possibile richiedere il passaggio alla qualifica di Socio Ordinario prima di 3 anni dall'associatura.

Relativamente ai criteri IFPS, si ritengono valide le richieste di passaggio a Socio Ordinario che contengono la certificazione o l'autocertificazione di:

- aver conseguito un diploma di specializzazione in psicoterapia a indirizzo psicoanalitico;
- aver effettuato almeno 300 sedute di analisi individuale;
- aver effettuato la supervisione di 600 sedute di trattamento individuale, per almeno 3 anni con almeno due differenti Supervisor;
- aver condotto una psicoterapia di almeno 200 sedute.

Art. 5.2 Nomina a Socio Onorario

Uno o più centri possono proporre al CD la nomina a Socio Onorario di una personalità di spicco nel panorama culturale o professionale.

Tale richiesta va giustificata con ampia relazione scritta da parte del Centro, unita al curriculum dell'interessato.

Il CD delibera in senso positivo o negativo motivando in entrambi i casi la decisione.

La nomina viene ratificata, previa verifica dell'accettazione da parte del candidato, alla prima assemblea utile.

I Soci Onorari non possono superare la proporzione del 2% dei Soci.

Art. 6 – Regolamento elettorale

Le elezioni per i rinnovi del Consiglio Direttivo (CD) e dei Consigli di Centro (CC) avvengono secondo le seguenti procedure.

Le operazioni elettorali sono gestite dall'organismo uscente per tutta la durata del periodo elettorale che decorre dal momento della convocazione dell'Assemblea a ciò deputata fino alla nomina del nuovo organismo eletto e alla verbalizzazione dell'Assemblea. In particolare l'organismo uscente deve:

- stabilire la data, l'orario e il luogo dell'elezione;
- curare la convocazione degli aventi titolo a partecipare all'elezione in modo che gli stessi abbiano certamente notizia della convocazione stessa;
- assicurare la logistica idonea sia per quanto riguarda i luoghi che i materiali utili allo scopo.

Art. 6.1

L'elezione del CD avviene c/o la sede legale dell'Associazione o presso un'altra sede ritenuta idonea a facilitare la massima partecipazione dei Soci.

È consentito che avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni di cui all'art. 8 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo uscente comunica ai Soci la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea con il relativo ordine del giorno, inclusivo dell'elezione del nuovo CD, almeno un mese prima della data stessa e contestualmente invita a comunicare al CD stesso, entro 15 giorni prima della data prevista per l'elezione, i nominativi dei Soci che, in forma singola o associata, vogliano candidarsi.

Entro 10 giorni prima della data prevista, il CD trasmetterà ai Soci l'elenco dei candidati singoli o associati e, nel caso essi abbiano fatto pervenire un programma elettorale, trasmetterà il programma stesso.

Le operazioni elettorali si apriranno con la decisione, per votazione palese, del numero di componenti del nuovo organismo.

L'elezione del CD avviene invece per scrutinio segreto attraverso l'apposizione su apposita scheda dei nomi dei candidati. Ogni elettore potrà votare al massimo il numero di candidati indicati come componenti del CD.

Nei quindici giorni successivi all'elezione, il CD neoeletto dovrà definire e comunicare ufficialmente al CD uscente, che ne darà immediata comunicazione ai Soci, le cariche interne.

In caso di controversie sulla procedura elettorale ogni Socio potrà presentare istanza di revisione al CD uscente entro quindici giorni dall'elezione del nuovo CD. Il CD uscente nominerà una commissione costituita da Soci Fondatori, ad esclusione dei componenti il nuovo ed il vecchio CD, che avrà un mese di tempo per deliberare in maniera insindacabile.

Art. 6.2

L'elezione del CC avviene, di regola, presso la sede del Centro.

Il Consiglio di Centro uscente comunica ai Soci la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea con il relativo ordine del giorno inclusivo dell'elezione del nuovo CC almeno un mese prima della data stessa e contestualmente invita a comunicare al CC stesso entro 15 giorni prima della data prevista i nominativi dei Soci che, in forma singola o associata, vogliano candidarsi.

Entro 10 giorni prima della data prevista, il CC trasmetterà ai Soci l'elenco dei candidati singoli o associati e, nel caso essi abbiano fatto pervenire un programma elettorale, trasmetterà il programma stesso.

Le operazioni elettorali si apriranno con la decisione, per votazione palese, del numero di componenti del nuovo organismo.

L'elezione del CC avviene invece per scrutinio segreto attraverso l'apposizione su apposita scheda dei nomi dei candidati. Ogni elettore potrà votare al massimo il numero di candidati indicati come componenti del CC.

In caso di controversie ogni Socio afferente a quel centro può presentare istanza di revisione al CD entro una settimana dall'elezione. Il CD decide insindacabilmente in merito.

Art. 6.3

L'organismo uscente, CD o CC, dovrà garantire la massima collaborazione ai nuovi eletti nella fase di passaggio di consegne.

Qualora non vi fosse un numero sufficiente di candidature alla scadenza indicata il CC o il CD, nelle situazioni di reciproca pertinenza, sospendono le procedure elettorali dandone comunicazione ai Soci, rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e convocano un ulteriore appuntamento elettorale non oltre tre mesi dopo quello annullato.

Art. 7 – Requisiti e procedure per le Qualifiche interne

I criteri per il riconoscimento delle qualifiche interne vengono stabiliti dal Regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione.

Art. 7.1 - Qualifica di Specializzazione

È possibile richiedere la qualifica di *Specialista* in ambiti specialistici secondo quanto definito dall'Art. 21.

Il Consiglio Direttivo delibera la qualifica di Specialista in un'Area clinica di specialità di Psicoanalisi della Relazione, sulla base del parere del Consiglio di Centro, per quei Soci che:

- a) abbiano la titolarità di Soci Effettivi Ordinari;
- b) abbiano conseguito una specializzazione frequentando un Master qualificante attivato dalla SIPRe ETS o una formazione specialistica equivalente, o che abbiano maturato 5 anni di esperienza clinica documentabile nel campo specialistico.

L'elenco degli Specialisti di Area è tenuto dal CD.

Art. 7.2 - Qualifica di Psicoanalista Supervisore

La qualifica di Psicoanalista Supervisore può essere riconosciuta dopo superamento di un esame dal Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio dei Supervisorì per quei Soci che congiuntamente:

- a) siano soci Ordinari SIPRe ETS da almeno 6 anni;
- b) presentino, a una preposta Commissione di Supervisorì istituita dal Consiglio dei Supervisorì, una relazione esaustiva su un intervento psicoterapeutico portato a termine e conclusosi da non più di un anno e discutano il protocollo di una seduta portata dalla commissione e vista assieme al candidato;
- c) documentino la partecipazione ad attività formative di aggiornamento (sia interne all'Associazione sia esterne, ad es. seminari, convegni, gruppi di studio, supervisioni individuali e/o di gruppo);
- d) possano documentare studi e/o ricerche su temi teorico-clinici;
- e) abbiano partecipato per almeno due anni alle riunioni di formazione per analisti Supervisorì, a partire almeno dal quarto anno dall'avvenuta nomina a Socio.

La qualifica di Psicoanalista Supervisore è a tempo indeterminato, ma è subordinata a una attiva e documentata partecipazione alle riunioni di intervizione tra Supervisorì e alle attività scientifiche della SIPRe ETS, pena decadenza dalla qualifica stessa.

L'**Albo dei Supervisorì** è unico a livello nazionale ed è tenuto dal CD.

Accanto al nome del socio Supervisore è indicata anche l'eventuale area di specializzazione conseguita in base all'Art.7.1.

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione funziona a due livelli diversi: nazionale e locale.
In questa Parte seconda del Regolamento sono presentate le strutture nazionali dell'Associazione.
Nella Parte terza verranno presentate le strutture locali dell'Associazione e in particolare il Centro "Psicoanalisi della Relazione"

Gli organismi nazionali sono:

L'Assemblea Nazionale dei Soci (AN)
Il Consiglio Direttivo (CD)
Il Presidente
Il Vice-presidente
Il Tesoriere
Il Segretario

Art. 8 – L'Assemblea Nazionale dei Soci

È composta dai Soci Fondatori, Effettivi e Onorari in regola con la quota associativa annuale e segue le regole indicate dallo Statuto.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

È l'organo esecutivo delle delibere e delle indicazioni programmatiche dell'Assemblea e l'organo di Ordinaria gestione societaria e amministrativa dell'Associazione.
Suo compito principale è garantire il perseguimento delle finalità e degli obiettivi fissati dal Regolamento e dallo Statuto in collaborazione con i soggetti investiti di particolari cariche o funzioni.

Il Consiglio Direttivo è auspicabilmente formato da soci afferenti a tutti i Centri SIPRe ETS per favorire la rappresentanza di tutta l'Associazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili fino al terzo mandato consecutivo.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, dimissionari o decaduti nel corso del mandato, devono essere deliberate dall'Assemblea che deve essere convocata senza indugio dai componenti del Consiglio Direttivo rimasti in carica. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono quelle definite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Il CD è convocato dal Presidente e si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9.1 - Il Presidente

- È nominato all'interno dei membri eletti dall'Assemblea per la costituzione del Consiglio Direttivo.
- Rappresenta ufficialmente l'Associazione in qualità di Rappresentante legale.
- Indirizza e presiede l'Assemblea nazionale dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo.
- Persegue assieme al Consiglio Direttivo le attività e lo sviluppo dell'Associazione.

Art. 9.2 - Il Vice-presidente

- È nominato all'interno dei membri eletti dall'Assemblea Nazionale per la costituzione del Consiglio Direttivo.
- Coadiuvando il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di delega specifica.

Art. 9.3 - Il Tesoriere

- È nominato all'interno dei membri eletti dall'Assemblea Nazionale per la costituzione del Consiglio Direttivo.
- Cura la gestione economico-fiscale dell'Associazione.
- Presenta il bilancio consuntivo all'Assemblea entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio.
- Presenta il bilancio preventivo all'Assemblea entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio.
- Gestisce la contabilità dell'Associazione in collaborazione con il commercialista ed eventuali impiegati.
- Riferisce ogni tre mesi al Consiglio Direttivo sull'andamento economico-fiscale della contabilità.
- Riscuote le quote sociali dell'Associazione.
- Richiede entro il mese di giugno di ogni anno ai Direttori di sede d'Istituto e di Centro il bilancio preventivo per l'anno successivo.
- Collabora strettamente con i Tesorieri di sede d'Istituto e di Centro per una gestione condivisa della contabilità dell'Associazione.
-

Art. 9.4 - Il Segretario

- È nominato all'interno dei membri eletti dall'Assemblea per la costituzione del Consiglio Direttivo.
- È responsabile e aggiorna costantemente l'Archivio dell'Associazione sia per quanto riguarda gli eventi importanti della vita societaria che i dossier dei singoli Soci.
- Cura e aggiorna l'Albo dei Soci e le loro qualifiche.
- Redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo negli appositi registri.
- Informa i Soci con regolarità dello stato dell'Associazione.

Art. 10 – La rivista *Ricerca Psicoanalitica*

La SIPRe ETS è proprietaria del periodico quadrimestrale “Ricerca Psicoanalitica” a carattere scientifico-tecnico.

Obiettivo dell'editoriale è di perseguire una politica di ricerca in ambito epistemico, teorico, metodologico e clinico nella psicoanalisi.

Organi della Rivista sono il Direttore, la Redazione, i Referee, l'Editorial Board.

Art. 10.1 - Il Direttore

È il responsabile ultimo delle scelte editoriali pur in stretto concerto con la Redazione.
Il Direttore della Rivista viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci fondatori ed effettivi e dura in carica quattro anni.

Art. 10.2 - La Redazione

È nominata dal CD su proposta del Direttore.
Coadiuvata il Direttore nella discussione della scelta editoriale e nel proporre articoli e recensioni.
Si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Direttore o di due terzi della medesima.
I membri della Redazione possono essere delegati dal Direttore e/o dalla Redazione a gestire la realizzazione di un singolo numero.

Art. 10.3 - I referee

Esprimono il loro parere sulla qualità, attualità, interesse e congruenza delle bozze di articoli con la politica editoriale.
Il parere dei *referee* è consultivo e non vincolante.

Art. 10.4 - L'Editorial Board

Vengono invitati dal Direttore, sentito il parere della Redazione, a far parte del *Board* autori nazionali e internazionali (suscettibili di dare lustro alla Rivista) che intendano contribuire alla sua qualità.
Il *Board* può essere modificato e continuamente aggiornato nella sua composizione.

Art. 11 – Gruppo Comunicazione Web e Social

L'Associazione ha un suo sito Web all'indirizzo: www.sipreonline.it
Obiettivo del Sito, gestito dal Gruppo Comunicazione Web e Social in collaborazione con il CD, è di essere luogo di presentazione e di visibilità dell'Associazione, nel rispetto delle disposizioni previste per gli ETS.
Il Gruppo Comunicazione Web e Social è un organismo operativo di SIPRe ETS, che risponde direttamente al CD, composto da Soci SIPRe ETS, e/o Aggregati e/o collaboratori esterni (non soci, né aggregati).
Prevede un Organismo di Coordinamento (solo Soci e/o Aggregati) e uno Staff (Soci, e/o Aggregati e/o collaboratori esterni non soci, né aggregati).

L'attività svolta dal Gruppo Comunicazione Web e Social consta di diverse mansioni afferenti a 3 macro-aree:

1. Pubblicazione eventi su social, newsletter e sito web SIPRe ETS
2. Campagne pubblicitarie/aumento visibilità eventi organizzati in SIPRe ETS
3. Pubblicazione sul sito dei libri dei soci, interviste e video

Art. 11.1 - L'Organismo di Coordinamento Comunicazione Web e Social

L'Organismo di Coordinamento è composto da un Responsabile, nominato dal CD e da tre membri scelti dai Centri, auspicabilmente secondo il principio di rappresentanza, e ratificati dal

CD. L'Organismo rimane in carica per il medesimo triennio del CD che lo ha nominato. L'Organismo rimane in carica per il medesimo triennio del CD che lo ha nominato.

Il Responsabile si incarica di relazionare periodicamente per le materie di propria competenza al CD, redige la proposta di preventivo annuale quale referente di centro di costo e presenta una propria relazione annuale in occasione dell'Assemblea dei Soci.

Le funzioni all'interno dell'Organismo di Coordinamento prevedono tre macro-aree

a) la gestione delle parti statiche e parti dinamiche del sito web

c) la gestione della newsletter, i rapporti con l'agenzia di consulenza web e con il legale della privacy

d) il coordinamento dello staff web, al fine di gestire le assegnazioni dei contenuti social e delle promozioni.

Qualora un membro perda la qualifica di socio o aggregato, dovrà lasciare il suo ruolo nel Coordinamento.

Sono previsti almeno due incontri annuali tra il Coordinamento e lo Staff per il necessario confronto

Art. 11.2 – Lo Staff Web e Social

Lo Staff Web è nominato dall'Organismo di Coordinamento a cui risponde, e può essere composto da soci, e/o aggregati e/o collaboratori esterni (non soci, né aggregati)

Art. 12 – La Commissione d'inchiesta deontologica

Il Consiglio Direttivo può promuovere un provvedimento disciplinare nei confronti di Soci o di Aggregati, dei quali si rilevino comportamenti incompatibili con gli orientamenti deontologici della SIPRe ETS. Il procedimento consiste in:

- a) nomina da parte del Consiglio Direttivo di una Commissione d'inchiesta;
- b) la Commissione d'inchiesta potrà essere costituita da Soci Fondatori e da Soci Effettivi che abbiano la titolarità di Soci da almeno 10 anni;
- c) accertamento da parte della Commissione degli elementi comportamentali contestati all'interessato e invito a questi di partecipare a uno o più incontri collegiali per una reciproca chiarificazione;
- d) relazione scritta della Commissione al Consiglio Direttivo circa la sussistenza dei fatti contestati;
- e) nel caso di una prevalenza di pareri concordanti nella Commissione sull'insussistenza di comportamenti incompatibili, il Consiglio Direttivo ne prende atto e la pratica viene archiviata;
- f) nel caso di prevalenza di pareri favorevoli circa la sussistenza dei fatti contestati, o anche di parità di pareri contrastanti, il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti possibilità:
 1. Archiviazione della pratica.
 2. Formalizzazione del proprio dissenso nei confronti dell'interessato.
 3. Esclusione dalla SIPRe ETS.

Di ogni deliberazione il Presidente dà comunicazione scritta all'interessato.

Art. 13 – La Scuola di Specializzazione in Psicoanalisi della Relazione

Le seguenti norme definiscono gli organi di gestione e il funzionamento della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di cui è gestore la Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione.

Sono organi della Scuola:

Il Gestore

Il Rappresentante legale della Scuola

Il Consiglio dei Docenti

Il Comitato scientifico

Il Direttore di sede d'Istituto

Il Consiglio di sede d'Istituto

Art. 13.1 - Il Gestore

Il gestore della Scuola è la Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione o Soggetto da essa delegato.

Art. 13.2 – Il Rappresentante legale della Scuola

È nominato dal Consiglio Direttivo.

È suo compito:

- rappresentare la Scuola presso il MUR e gli organismi Nazionali e Internazionali, su proposta del Consiglio Direttivo della SIPRe ETS;
- presiedere il Consiglio dei Docenti,
- proporre al Consiglio Direttivo della SIPRe ETS la nomina di n. 5 membri del Consiglio dei Docenti.

Art. 13.3 Il Consiglio dei Docenti

I compiti del Consiglio dei Docenti sono:

- garantire la qualità della formazione teorico-clinica in Psicoanalisi della Relazione, attraverso il confronto attivo tra le sedi d'Istituto;
- assolvere ai compiti specifici definiti dal MUR;
- aggiornare i programmi dei Corsi, tenendo presente che non devono essere inferiori a quindici e devono fare riferimento alle aree disciplinari di cui all'articolo 8, comma 3, del D.M. 11. 12. 1998, n. 509;
- determinare la data d'inizio e la fine dei corsi annuali;
- nominare il Direttore di sede di Istituto;
- nominare il Consiglio di sede d'Istituto, su proposta del Direttore;
- nominare il Comitato Scientifico;

Il Coordinatore del Consiglio dei Docenti è il *Rappresentante legale* della Scuola.

Il Consiglio dei Docenti dura in carica quattro anni, è composto da nove membri, incluso il Coordinatore. Cinque membri sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Rappresentante legale della Scuola tra i Soci Effettivi o Onorari che:

1. prestino attività di docenza in una delle sedi della Scuola SIPRe ETS;

2. abbiano esercitato l'attività psicoterapeutica/psicoanalitica da almeno 5 anni con autorizzazione ai sensi della legge 56/89;
3. abbiano ricevuto una formazione congrua con l'indirizzo di Psicoanalisi della Relazione;
4. siano Soci SIPRe ETS da almeno cinque anni.

Gli altri 3 membri sono i Direttori di sede di Istituto. In caso di indisponibilità di uno dei Direttori, il Consiglio di sede di Istituto nominerà un suo sostituto. Il Consiglio viene convocato e presieduto dal Coordinatore almeno due volte l'anno.

Art. 13.4 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio dei Docenti.

Suo compito è preparare ogni anno una relazione illustrativa dell'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e una sul programma per l'anno successivo da trasmettere alla Commissione ministeriale del MUR.

Il Comitato Scientifico è composto da tre esperti: uno, che sarà anche il Presidente del Comitato stesso, deve essere "un docente universitario che non insegna nell'Istituto nelle discipline indicate all'articolo 8, comma 3" del Regolamento Ministeriale dell'11 dicembre 1998 n. 509; gli altri esperti sono due dei Direttori di sede di Istituto.

Art. 13.5 – Il Consiglio di sede d'Istituto

Il Consiglio di sede d'Istituto è l'organo rappresentativo ed esecutivo del *Consiglio dei Docenti della Scuola* nella singola sede di Istituto.

È composto da tre a sette membri con funzioni di Direttore di sede d'Istituto, Vice Direttore, Segretario e Tesoriere. Il Consiglio di sede d'Istituto dura in carica 5 anni.

Compito del Consiglio di sede d'Istituto è di garantire il buon funzionamento della Scuola sia per quanto riguarda la qualità della formazione teorico-clinica sia per quanto riguarda la gestione pratica, e su delega del Consiglio dei Docenti:

1. nomina i docenti dei corsi con l'approvazione del Consiglio dei Docenti, tenendo sempre conto delle disposizioni ministeriali;
2. stabilisce il calendario delle lezioni;
3. aggiorna il Libretto di formazione di cui all'articolo 10, comma 1 del succitato D.M.;
4. concorda e verifica il percorso formativo personale di ogni singolo allievo;
5. gestisce la graduatoria delle iscrizioni al primo corso e il colloquio per il passaggio dal primo agli anni successivi;
6. nomina la Commissione d'esame e ne stabilisce le date;
7. approva le tesi concordate tra il docente e l'allievo;
8. nomina le Commissioni (3 membri) per la discussione delle Tesi;
9. valuta le domande per l'abbreviazione di corso.

Art. 13.6 – Il Direttore di sede d'Istituto

Il Direttore di sede d'Istituto è nominato dal Consiglio dei Docenti tra quei Soci che:

- abbiano esercitato l'attività psicoterapeutica da dieci anni con autorizzazione ai sensi della legge 56/89;
- abbiano esperienza di insegnamento;
- abbiano ricevuto una formazione congrua con l'indirizzo di Psicoanalisi della Relazione.

Art. 13.7 - Nomina dei docenti

Possono essere nominati docenti coloro che rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- ricercatori e docenti, di specifica qualificazione, che operano presso Università italiane e straniere;
- professionisti che abbiano già una documentata esperienza di insegnamento nel campo della materia specifica, o un interesse di studio comprovato da pubblicazioni scientifiche;
- Per le discipline cliniche (ad eccezione di Psicofarmacologia), oltre ai suddetti requisiti è richiesto lo svolgimento di attività psicoterapeutica da almeno cinque anni (fa fede la data di iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti).
- Possono essere nominati "assistenti" alla docenza professionisti che abbiano dimostrato competenza e interesse per l'insegnamento di una disciplina specifica, comprovate attraverso documentazioni scientifiche. Ai fini di una documentata esperienza per l'accesso alla docenza, l'assistentato deve avere una durata minima di due anni.
- La nomina dei docenti è a cura del Consiglio dei Docenti.

Art. 13.8- Analisi personale

Il Consiglio di sede d'Istituto prende atto della scelta dell'Analista con cui l'Allievo svolgerà l'analisi personale salvo situazioni particolari da concordare con il Direttore di sede d'Istituto. Qualora la scelta dovesse ricadere su un Socio della SIPRe ETS, l'Analista dovrà essere un Socio Ordinario o, se esterno alla SIPRe ETS, dovrà possedere i criteri IFPS o IPA.

Art. 13.9- La supervisione

Il Consiglio di sede d'Istituto consiglierà agli Allievi di sottoporsi a supervisione individuale con Supervisor SIPRe ETS riconosciuti in base all'art. 7.2 del presente Regolamento. L'analisi e la supervisione non possono essere effettuate contemporaneamente con lo stesso Analista.

Potrà essere accettato come Supervisore anche un professionista non Socio della SIPRe ETS, previa verifica dell'idoneità da parte del Consiglio di sede d'Istituto.

Art. 13.10 - Fondazione di nuovi Istituti o di nuove sedi dell'Istituto di Formazione

La fondazione di *nuove sedi della* "Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione" o di nuovi Istituti di Formazione, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le condizioni per la costituzione di una sede della "Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione" sono:

- parere favorevole del Consiglio dei Docenti;
- richiesta scritta al Consiglio Direttivo sottoscritta da cinque Soci che intendono assumersi la responsabilità dell'amministrazione e dell'organizzazione didattica della sede dell'Istituto;
- inesistenza in quella città di altre sedi dell'Istituto SIPRe ETS;
- presentazione, con la richiesta, dei seguenti documenti:
- indirizzo della Sede;

- bilancio preventivo con garanzia di copertura economica di tutte le spese;
- garanzia della disponibilità di docenti, analisti e supervisori necessari allo svolgimento delle attività didattiche e formative.

Accertata la presenza dei requisiti il Consiglio dei Docenti nominerà un responsabile per istituire la pratica presso il Ministero dell'Università

Art. 14 – La Commissione Scientifica

La Commissione Scientifica è l'organo che coadiuva il CD nel promuovere la qualità della presenza scientifica e culturale della SIPRe ETS a livello locale, nazionale e internazionale.

A tal fine:

- È informata su tutte le iniziative scientifiche e culturali dei Soci e dei diversi organismi dell'Associazione;
- Sostiene ed accompagna le iniziative locali;
- Elabora e organizza iniziative culturali e scientifiche interne ed esterne all'associazione;
- Facilita la connessione fra i diversi organismi che si occupano di attività culturali all'interno dell'Associazione;

-

È suo compito, a tal fine, fra l'altro:

- nominare i referenti delle iniziative scientifiche nazionali, definirne e verificarne il mandato.
- nominare i referenti presso gli organismi nazionali ed internazionali dei quali l'associazione fa parte o che hanno per essa una funzione strategica e facilitarne l'azione all'interno e all'esterno di SIPRe ETS
- coadiuvare, su loro richiesta, il lavoro di programmazione ed attuazione delle iniziative culturali e formative (seminari, convegni, master, corsi, etc) organizzate dai deputati organismi di Centro, d'Istituto, e di ogni altro organismo locale e nazionale SIPRe ETS.
- ogni altra funzione che il CD vorrà attribuirgli inerente allo scopo suindicato.

Il Presidente della Commissione Scientifica è nominato dal Consiglio Direttivo, ne coordina i lavori e propone al CD la nomina e la revoca dei suoi componenti fra i soci dotati di maggiore esperienza scientifica avendo attenzione alla pluralità di riferimenti culturali e di conoscenza dei territori.

La Commissione segue nel suo mandato la durata del CD che l'ha nominata ed è composta da almeno cinque componenti.

Art. 15 – Consiglio dei Supervisori

Il Consiglio dei Supervisori è l'organo che promuove la formazione continua degli analisti Supervisori in modo da garantire la competenza teorico-clinica necessaria anche per assolvere alla funzione di Supervisione degli Allievi della Scuola di Specializzazione.

Lavoro in stretta collaborazione con la Commissione Scientifica e il Consiglio dei Docenti. A tal fine:

- Organizza gli incontri di formazione continuativa degli Analisti Supervisori, individua le modalità organizzative più funzionali e le tematiche;
- Segue il percorso formativo degli aspiranti Supervisori e nomina la commissione di esame.

- Il Consiglio nel proprio mandato segue la durata del CD che lo ha nominato, è composto da un Coordinatore nominato dal CD tra i Soci con qualifica di Supervisore e da un Supervisore per ogni Centro su proposta del rispettivo Gruppo dei Supervisor.

Art. 16 – *omissis* -

Art. 17– Il referente nazionale ECM

È il rappresentante ufficiale per il Ministero nelle pratiche di richiesta di accreditamento

Art.18 - Dipartimento Ricerca e Studi (DRS)

Il Dipartimento Ricerca e Studi è un organismo nazionale dell'Associazione

Ha come obiettivi:

- la promozione della ricerca in psicoanalisi in generale e in particolare del modello teorico-clinico SIPRe ETS;
- il sostegno e la diffusione del modello SIPRe ETS in ambito nazionale e internazionale

Persegue le sue finalità attraverso il collegamento con gli altri organismi dell'Associazione e con gli Istituti di Ricerca nazionali e internazionali.

Possono partecipare alle attività del DRS Soci e Aggregati esperti del campo, ricercatori e consulenti con competenze utili per il perseguimento delle finalità.

Art. 18.1 Il Direttivo

Il DRS è coordinato da un Direttore coadiuvato da un Tesoriere e un Segretario.

- a. Il Direttore è responsabile dei progetti di ricerca e delle attività del DRS
- b. Il Direttore è nominato dal CD, sentita la Commissione Scientifica, tra i Soci effettivi e dura in carica quattro anni. Deve avere una specializzazione nell'ambito della ricerca o un'esperienza di almeno cinque anni in tale ambito comprovata da pubblicazioni scientifiche.
- c. Il Tesoriere e il Segretario vengono nominati dal CD su proposta del Direttore del DRS.

PARTE TERZA L'ORGANIZZAZIONE LOCALE

I CENTRI DI “PSICOANALISI DELLA RELAZIONE”

Art. 19 – Il Centro Psicoanalisi della Relazione

Il Centro “Psicoanalisi della Relazione” è il luogo delle possibili attuazioni di Psicoanalisi della Relazione sul territorio, secondo le condizioni e le norme del Regolamento, e della promozione di giornate di studio e incontri interni.

Art. 19.1- Costituzione

La fondazione di un Centro Psicoanalisi della Relazione è autorizzata dal Consiglio Direttivo alle seguenti condizioni:

- a) richiesta scritta al Consiglio Direttivo sottoscritta da almeno tre Soci che intendono svolgere le attività societarie in una propria sede;
- b) inesistenza in quella Regione di altri Centri SIPRe ETS;
- c) presentazione, con la richiesta, dei seguenti documenti:
 1. indicazione dei Soci che i partecipanti al costituendo Centro hanno provvisoriamente nominato come loro rappresentanti in qualità di Direttore e di Tesoriere, tenendo presente che le elezioni regolamentari potranno avere luogo solo a compimento delle procedure di costituzione del Centro;
 2. caratteristiche e indirizzo della Sede;
 3. bilancio preventivo provvisorio;
 4. garanzia di copertura economica per la costituzione e l'avvio del Centro. Eventuali contributi economici dal fondo nazionale in fase di costituzione del Centro sono disposti dal CD.

Art. 19.2 - Aggregato del Centro

I Centri possono accettare con il titolo di Aggregato professionista, non soci SIPRe ETS, che possiedano titoli professionali e scientifici coerenti con quanto previsto dalle finalità statutarie della SIPRe ETS e mostrino interesse alla partecipazione continuativa ad attività scientifiche del Centro e delle Aree del Centro. Il professionista interessato deve fare domanda scritta di aggregatura al Direttore di Centro e il Consiglio di Centro delibererà in merito al riconoscimento del titolo e ne comunicherà l'esito all'interessato. In caso di riconoscimento del titolo, il Direttore di Centro comunica inoltre al professionista gli adempimenti necessari per il perfezionamento della sua posizione e comunica al Consiglio Direttivo l'avvenuto riconoscimento affinché aggiorni l'elenco nazionale degli Aggregati entro il 15 settembre di ogni anno.

Il titolo di Aggregato ha durata annuale, è tacitamente rinnovato, salvo disdetta scritta di una delle parti ed è operativo a partire dal versamento entro i termini previsti della quota di aggregatura.

Gli Aggregati sono tenuti al pagamento di una quota annuale di partecipazione, pari al 50% della quota associativa.

L'Aggregato del Centro non è un Socio e non ne possiede dunque le prerogative. All'interno delle Aree ha diritto di partecipare attivamente alle attività scientifiche e culturali, ma non di ricoprire ruoli di referenza. Lo status di Aggregato permette di accedere alle attività formative e scientifiche a condizioni agevolate proposte dal Consiglio di Centro e definite dal Consiglio Direttivo.

L'Aggregato del Centro ha diritto a ricevere gratuitamente la rivista "Ricerca Psicoanalitica".

Art. 19.3 – Organizzazione

Ogni Centro si dà un'organizzazione interna, una gestione e un programma scientifico-divulgativo autonomi, purché non contraddicano Statuto e Regolamento della Società.

Organi del Centro sono:

- L'Assemblea di Centro;
- il Consiglio di Centro;
- I Segretariati;
- Le Aree di Specializzazione;
- Il Centro Clinico
- L'Associazione di promozione sociale

Art. 19.3.1 - L'Assemblea di Centro

È composta dai Soci Fondatori, Effettivi ed Onorari appartenenti al Centro, in regola con la quota associativa annuale.

È convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio di Centro, con almeno quindici giorni di preavviso, di norma presso la sede del Centro.

L'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti regolarmente iscritti.

Ogni Socio può farsi rappresentare per delega da un altro Socio. Un Socio non può rappresentare per delega più di un Socio.

Sarà compito del Segretario di Centro redigere il verbale dell'Assemblea e trasmetterne copia per conoscenza al Consiglio Direttivo.

Può essere convocata dal Consiglio di Centro su richiesta dei due terzi dei Soci.

Sono funzioni dell'Assemblea di Centro:

- eleggere il Consiglio di Centro, la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo.
- deliberare sulle linee guida del Centro con particolare riferimento al programma annuale.

Art. 19.3.2 - Il Consiglio di Centro

È nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Assemblea di Centro tra i Soci Fondatori ed Effettivi: dura in carica tre anni e può essere rieletto due volte.

È composto da tre a cinque membri tra cui un Direttore, un Tesoriere e un Segretario proposti dal Consiglio di Centro.

È l'organo esecutivo delle delibere e delle indicazioni programmatiche del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea Nazionale e dell'Assemblea di Centro ed è l'organo di ordinaria gestione societaria e amministrativa del Centro.

Si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Direttore e qualora due dei suoi membri ne richiedano la convocazione.

Si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Le sue funzioni sono:

1. Convocare l'Assemblea di Centro.
2. Garantire l'osservanza delle norme statutarie e del Regolamento, la conformità delle attività dei singoli Soci con le normative dell'Associazione.
3. Esprime una valutazione delle domande di associatura e trasmetterla al Consiglio Direttivo.
4. Proporre al Consiglio Direttivo la richiesta di nomina a Socio Onorario.
5. Proporre al Consiglio Direttivo, per la ratifica, la nomina degli Specialisti di Area, di cui al seguente art. 21.4.
6. Nominare i Segretari delle attività di interesse comune del Centro: Segretario Scientifico, Segretario ECM.
7. Nominare i Referenti di Area per il coordinamento delle attività di area.
8. Proporre al Consiglio Direttivo, per la ratifica, la costituzione della locale Associazione di promozione sociale.
9. Nominare il Responsabile del Centro clinico.
10. Predisporre iniziative formative quali Master, seminari, convegni, rivolte sia ai soci sia agli esterni, anche su proposta dei Responsabili delle Aree di Specializzazione.
11. Supportare e sostenere le iniziative conformi agli obiettivi statutari promosse dai Soci residenti in realtà geografiche diverse da quelle del Centro di appartenenza.

Il Consiglio di Centro articola le sue funzioni in considerazione delle sue caratteristiche specifiche, anche in accordo con il Consiglio di sede d'Istituto, ove esistente. A solo titolo esemplificativo esse sono le seguenti:

A. Il Direttore di Centro

- È nominato all'interno dei membri eletti dall'Assemblea per la costituzione del Consiglio di Centro.
- Promuove la vitalità del Centro sia sul versante formazione permanente dei Soci, sia su quello della presenza sul territorio dell'Associazione.
- Anima, coordina e sostiene le varie Aree coniugandole con la qualità.
- Riunisce il Consiglio di Centro ogni qual volta sia utile per avere il polso della situazione e verificarne il buon funzionamento.

B. Il Tesoriere

- È nominato all'interno dei membri eletti dall'Assemblea per la costituzione del Consiglio di Centro.
- È responsabile della gestione economico-amministrativa e materiale del Centro all'interno del budget preventivo annuale.
- Prepara e presenta al Consiglio di Centro il bilancio consuntivo e il budget preventivo del Centro per le attività dell'anno successivo così che lo possa sottoporre, entro il mese di giugno, al Consiglio Direttivo della SIPRe ETS per l'approvazione.
- Si fa carico della manutenzione ordinaria e straordinaria della sede chiedendo preventivamente l'approvazione del Consiglio di Centro e seguendone poi l'attuazione.
- Rappresenta il Centro nell'Assemblea di condominio e segue personalmente i rapporti con l'amministratore.
- Funziona da referente per l'affitto degli studi e dei locali.

C. Il Segretario

- È nominato all'interno dei membri eletti dall'Assemblea per la costituzione del Consiglio di Centro.
- Redige il verbale delle riunioni del Consiglio di Centro.
- Si fa carico di una presenza diretta o indiretta nel Centro che funzioni da riferimento.
- Cura la gestione di una biblioteca specializzata, a questo scopo si fa carico di proporre l'acquisto di nuovi libri e di come rendere fruibile la biblioteca stessa.
- Cura l'archivio del Centro quale parte integrante dell'archivio generale della SIPRe ETS.

Art. 20 – I Segretari gestionali

I Segretari gestionali hanno competenza locale e sono preposti ad ambiti gestionali specifici (Scientifico, Pubbliche Relazioni, ECM).

Sono nominati dal Consiglio di Centro tra i Soci Fondatori e Effettivi.

I Segretari gestionali restano in carica per la durata del mandato del CC che li ha nominati.

I Segretari possono proporre al Consiglio di Centro, per la delibera, la nomina di due o più Soci, Fondatori o Effettivi, che formano una Commissione gestionale, che decadrà con il termine del mandato del Segretario.

Le commissioni, nella persona del Segretario, si occupano del proprio ambito operativo, restando in stretto contatto con il Consiglio di Centro.

a) Segretario Scientifico

- Coordina le attività di promozione e organizzazione della formazione permanente dei Soci, l'attività scientifica e divulgativa in accordo con il Consiglio di Centro.
- Promuove l'attività di ricerca all'interno del Centro.
- Informa e organizza le richieste ufficiali di intervento a Convegni, Congressi, ecc.
- Informa la Commissione Scientifica di tutte le iniziative scientifiche e culturali progettate e realizzate dal Centro.

b) Segretario Pubbliche Relazioni

- Cura le attività di promozione dell'Associazione sul territorio e la sua immagine pubblica sulla base delle scelte di massima deliberate dal Consiglio di Centro.
- Informa i Soci sulle diverse iniziative e attività in cui è attivamente coinvolto il Centro.

c) – omissis –

d) Segretario ECM

Il Segretario gestisce le procedure di accreditamento ECM delle iniziative del Centro, in concerto con i responsabili via via nominati per l'organizzazione degli eventi da accreditare e con il referente nazionale ECM, il quale solo mantiene il rapporto diretto con il Ministero.

Art. 21– Le Aree

Nell'ambito dei Centri SIPRe ETS si possono costituire dei gruppi di lavoro di professionisti, denominati Aree, che curano gli ambiti specifici di Psicoanalisi della Relazione, promuovendone le attività di formazione, aggiornamento e ricerca.

21.1 – Costituzione di un'Area

Per costituire un'Area è necessaria la presenza di almeno tre Soci che ne facciano espressa richiesta al Consiglio di Centro, presentando un progetto scientifico e organizzativo e proponendo contestualmente un Referente. In caso di parere positivo, il Consiglio di Centro delibera la costituzione dell'Area e nomina il Referente proposto che si interfacerà con il Consiglio di Centro e coordinerà il gruppo nella gestione organizzativa e scientifica dell'Area.

21.2 – Partecipanti alle attività dell'Area

Il Referente di Area deve essere un Socio di comprovata competenza specifica. I partecipanti possono essere Soci, aggregati ed esterni. La partecipazione all'Area da parte di professionisti esterni è limitata ad un solo anno sociale, dopodiché, se vi è l'intenzione di continuare, all'inizio del successivo anno verrà richiesto loro di assumere la posizione di Aggregato o di Socio secondo quanto indicato all'art 5.1, in quanto le attività delle Aree sono specifiche espressione del Centro e quindi di SIPRe ETS stessa.

Il Referente di Area coordina le attività, tiene i contatti con il Centro e i Referenti delle altre Aree e fornisce annualmente al Consiglio di Centro, entro il 15 settembre, l'elenco aggiornato dei partecipanti all'Area stessa, siano essi Soci, Aggregati o esterni.

Gli afferenti alle varie Aree hanno facoltà, in accordo con il Consiglio di Centro e il CD, di aderire, in quanto Aree specialistiche di Centro, ad Associazioni nazionali e internazionali.

Il Referente di Area dura in carica tre anni, rinnovabili da parte del Consiglio di Centro.

21.3 – Autonomia Organizzativa delle Aree

Le Aree hanno facoltà di proporre eventi culturali e formativi diretti ai Soci, aggregati e agli esterni.

La procedura per l'approvazione dell'evento prevede la presentazione del progetto al Consiglio di Centro e al Segretario Scientifico che, esprimono un parere sull'accoglimento e sulla fattibilità della proposta. Il CC e il Segretario Scientifico possono far richiesta di essere coadiuvati da parte della CS nel lavoro di programmazione ed attuazione delle iniziative culturali e formative. In ogni caso, sarà cura del CC inviare alla CS e al CD copia delle iniziative culturali e scientifiche approvate.

21.4 – Aree Specialistiche

Le Aree Specialistiche nei Centri sono quelle indicate nell'elenco pubblicato e consultabile sulla pagina web di ogni Centro.

Art. 22– Operatività

Il Centro può costituire un'associazione di promozione sociale e/o un Centro clinico, con l'autorizzazione del Consiglio di Centro, previa delibera del CD, con cui condivide criteri gestionali e scientifici.

Ogni Centro definirà la propria organizzazione attraverso un progetto ed una regolamentazione approvata dal CD.

Art. 22.1– Centro Clinico

È l'operatività clinica del Centro e delle Aree. È gestito da un responsabile nominato tra i Soci Effettivi dal Consiglio di Centro, sentito il parere dei Soci operanti nel Centro clinico.

Il Responsabile può costituire un gruppo di Soci che collabori alla gestione organizzativa e scientifica del Centro.

È cura degli afferenti al Centro clinico redigere un regolamento interno, funzionale all'operatività, conforme alle norme stabilite a livello nazionale.

Art. 22.2- L'Associazione di promozione sociale

La costituzione di un'Associazione di promozione sociale all'interno di un Centro Psicoanalisi della Relazione è autorizzata dal Consiglio di Centro, che la sottopone per la delibera al Consiglio Direttivo, alle seguenti condizioni:

- a) richiesta scritta al Consiglio di Centro, sottoscritta da almeno tre Soci, con il programma delle attività che si intende porre in essere e delle risorse interne che si intende utilizzare;
- b) presentazione, con la richiesta, della bozza dell'Atto costitutivo e dello Statuto, che devono essere conformi allo Statuto SIPRe ETS e alle norme previste dal d.lgs. 117/2017.

L'associazione prenderà il nome di “SIPReETS*Nome città* Lab” in relazione al luogo di costituzione.

Il Segretario
Dr.ssa Eleonora Deiana

Il Presidente
Dr.ssa Eleonora D'Onofrio